

# Parere del comitato (articolo 64)



**Parere 1/2020 sul progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo della protezione dei dati spagnola a norma dell'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati**

**Adottato il 28 gennaio 2020**

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
2.1	Ragionamento generale del Comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato.....	5
2.2	Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta presentati dalla Spagna .....	6
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI .....	6
2.2.2	INDIPENDENZA.....	7
2.2.3	CONFLITTO DI INTERESSI.....	8
2.2.4	COMPETENZE .....	8
2.2.5	PROCEDURE E STRUTTURE CONSOLIDATE.....	9
2.2.6	GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI .....	10
2.2.7	COMUNICAZIONE CON L'AEPD.....	11
2.2.8	MECCANISMI DI RIESAME DEI CODICI .....	11
2.2.9	STATUS GIURIDICO .....	12
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI .....	12
4	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....	14

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi da 3 a 8, nonché l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018, modificato da ultimo e adottato il 10 settembre 2019,

considerando quanto segue:

1) Il ruolo principale del Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito "Comitato") è garantire l'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati allorché un'autorità di controllo intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (di seguito "codice") a norma dell'articolo 41. Obiettivo del presente parere pertanto è contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti consigliati che un'autorità di controllo della protezione dei dati è tenuta a elaborare e che si applicano durante l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice da parte dell'autorità di controllo competente. Sebbene non imponga direttamente un unico insieme di requisiti per l'accreditamento, il regolamento generale sulla protezione dei dati incoraggia la coerenza. Nell'ambito del proprio parere il Comitato mira a conseguire tale obiettivo nel modo seguente: in primo luogo, richiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati e delle "linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679" del Comitato (di seguito "linee guida"), tramite l'utilizzo degli otto requisiti delineati nella sezione delle linee guida relativa all'accreditamento (sezione 12); in secondo luogo, richiedendo alle autorità di controllo competenti di fornire orientamenti scritti a illustrazione dei requisiti per l'accreditamento; e infine richiedendo loro di adottare tali requisiti conformemente al presente parere, al fine di conseguire un approccio armonizzato.

2) Con riguardo all'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti adottano requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Esse tuttavia sono tenute ad applicare il meccanismo di coerenza al fine di consentire la definizione di requisiti atti a garantire che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così la corretta attuazione dei codici in tutta l'Unione e contribuendo di conseguenza alla corretta applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

---

<sup>1</sup> I riferimenti all'"Unione" contenuti nel presente parere sono da intendersi come riferimenti al "SEE".

3) Affinché un codice riguardante autorità e organismi non pubblici sia approvato, all'interno del codice devono essere individuati uno o più organismi di monitoraggio che siano accreditati dall'autorità di controllo competente come in grado di monitorare efficacemente il codice. Il regolamento generale sulla protezione dei dati non definisce il termine "accreditamento". L'articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento tuttavia delinea i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Esistono diversi requisiti che un organismo di monitoraggio dovrebbe soddisfare per essere accreditato dall'autorità di controllo competente. I titolari dei codici sono tenuti a spiegare e dimostrare in che modo l'organismo di monitoraggio da essi proposto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, per ottenere l'accreditamento.

4) Mentre i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono sottoposti al meccanismo di coerenza, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida si dovrebbe tenere conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti godono di discrezionalità per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice e dovrebbero tenere in considerazione la legislazione pertinente. Il parere del Comitato mira pertanto a evitare incongruenze significative che potrebbero pregiudicare le prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dei relativi organismi di monitoraggio.

5) A tale riguardo le linee guida adottate dal Comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare nelle linee guida il Comitato ha chiarito che anche se l'accreditamento di un organismo di monitoraggio si applica soltanto a un codice specifico, un organismo di monitoraggio può essere accreditato per più di un codice, purché soddisfatti i requisiti per l'accreditamento validi per ciascun codice.

6) Il parere del Comitato è adottato in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che il presidente e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenuto conto della complessità della questione,

## **HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:**

### **1 SINTESI DEI FATTI**

1. L'autorità di controllo spagnola ha presentato il proprio progetto di decisione contenente i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta al Comitato, chiedendo a quest'ultimo di adottare un parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), nell'ottica di un approccio coerente al livello dell'Unione. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 25 ottobre 2019.

2. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato,<sup>2</sup> data la complessità della questione il Comitato ha deciso di estendere di ulteriori sei settimane il periodo di otto settimane inizialmente previsto per l'adozione del parere.

## 2 VALUTAZIONE

### 2.1 Ragionamento generale del Comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato

3. Tutti i requisiti per l'accreditamento presentati al Comitato per l'adozione di un parere devono prendere in considerazione integralmente i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati e dovrebbero essere in linea con gli otto aspetti delineati dal Comitato nella sezione delle linee guida relativa all'accreditamento (sezione 12, pagine 24-28). Il parere del Comitato mira a garantire la coerenza e un'applicazione corretta dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto riguarda il progetto presentato.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio dei codici a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del regolamento generale sulla protezione dei dati, tutte le autorità di controllo dovrebbero prendere in considerazione tali requisiti essenziali di base previsti nelle linee guida, e il Comitato può raccomandare alle autorità di controllo di modificare in tal senso i progetti di requisiti al fine di garantire la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono disporre di organismi di monitoraggio accreditati. Il regolamento generale sulla protezione dei dati dispone espressamente che le autorità di controllo, il Comitato e la Commissione "incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese" (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Comitato pertanto riconosce che i requisiti devono funzionare per diverse tipologie di codici, applicandosi a settori di dimensioni differenti, prendendo in considerazione i vari interessi in gioco e contemplando attività di trattamento con livelli diversi di rischio.
6. In relazione a taluni aspetti il Comitato sosterrà lo sviluppo di requisiti armonizzati esortando l'autorità di controllo a tenere conto degli esempi forniti a scopo di chiarimento.
7. Quando il presente parere non si pronuncia su uno specifico requisito, ciò significa che il Comitato non chiede all'autorità di controllo della Spagna di intraprendere alcuna azione al riguardo.
8. Il presente parere non influisce sugli elementi presentati dall'autorità di controllo della Spagna che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, come ad esempio i riferimenti alla legislazione nazionale. Il Comitato tuttavia osserva che, laddove necessario, la legislazione nazionale dovrebbe essere in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

---

<sup>2</sup> Versione 3, modificata da ultimo e adottata il 10 settembre 2019.

## 2.2 Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta presentati dalla Spagna

9. Considerato che:

- a. l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati riporta un elenco degli aspetti di accreditamento che un organismo di monitoraggio deve prendere in considerazione per essere accreditato;
- b. l'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede l'obbligo per tutti i codici (esclusi i codici riguardanti le autorità pubbliche a norma dell'articolo 41, paragrafo 6) di disporre di un organismo di monitoraggio accreditato; e
- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del regolamento generale sulla protezione dei dati impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio, nonché di effettuare l'accreditamento di un organismo per il monitoraggio dei codici di condotta,

il Comitato è del parere che:

### 2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

10. Le espressioni contenute nei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Spagna non sono in linea con la terminologia utilizzata nelle linee guida. A fini di coerenza e chiarezza il Comitato esorta l'autorità di controllo della Spagna a utilizzare la terminologia delle linee guida nel progetto di requisiti per l'accreditamento, ad esempio: "requisiti per l'accreditamento" invece di "criteri di accreditamento" nel titolo, "titolari dei codici" invece di "sponsor del codice o promotore del codice", "aderenti al codice" invece di "organismi controllati", "organismo di monitoraggio" invece di "organismo di controllo", "organismo interno" invece di "organismo in-house", "stabilimento [dell'organismo di monitoraggio] invece di "sede [dell'organismo di monitoraggio]". Tali indicazioni interessano i punti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 8, e 8.2.
11. Pur riconoscendo che il ricorso al modale "should" ("dovrebbe/dovrebbero") potrebbe essere dovuto alla traduzione delle espressioni spagnole utilizzate per esprimere un obbligo, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di modificare tale formulazione nell'intero testo del progetto di requisiti per l'accreditamento e di sostituirla con "shall" o "must" (entrambi equivalenti a "deve/devono") al fine di garantire l'esecutività dei requisiti.
12. Il Comitato osserva che il testo non contiene indicazioni né sulla durata dell'accreditamento né sulle procedure per la revoca dell'accreditamento. Se da un lato il Comitato accetta che tali aspetti ricadano sotto la disciplina degli orientamenti di sostegno relativi ai requisiti per l'accreditamento, dall'altro ritiene che si tratti di aspetti importanti nell'ottica di garantire la trasparenza dell'intero processo di accreditamento. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Spagna a chiarire la durata dell'accreditamento e le procedure per la sua revoca negli orientamenti di sostegno relativi ai requisiti per l'accreditamento.
13. Infine il Comitato comprende che, se non espressamente dichiarato altrimenti, il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna si applica agli organismi di monitoraggio sia interni sia esterni.

## 2.2.2 INDIPENDENZA

14. Per quanto riguarda l'introduzione della sezione 1 del progetto di requisiti per l'accreditamento, il Comitato prende atto di tutti gli elementi atti a dimostrare l'indipendenza dell'organismo di monitoraggio e l'imparzialità delle sue funzioni rispetto agli aderenti al codice e alla professione, all'industria o al settore a cui si applica il codice. Il terzo e il quarto punto della presente sezione tuttavia sembrano presentare una contraddizione. Nel terzo punto si legge che l'organismo di monitoraggio non dovrebbe presentare "*alcuna dipendenza di alcun tipo (organizzativo, economico, professionale o personale) dall'entità affiliata*", affermazione che pare escludere la possibilità che gli organismi di monitoraggio interni siano accreditati sulla base del rispetto di tale requisito. Allo stesso tempo nell'ultimo punto si citano casi che presentano un organismo di monitoraggio interno. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Spagna di chiarire la relazione tra questi due punti e di spiegare come l'organismo di monitoraggio interno può conseguire l'indipendenza, nonché di riformulare il terzo punto in modo che contempli opportunamente anche gli organismi di monitoraggio interni.
15. Per quanto riguarda il requisito 1.1, terzo punto dell'elenco, il Comitato è del parere che la formulazione "[...] *sono sottoposti al controllo [...] dello sponsor del codice di condotta, se l'organismo di monitoraggio è un organismo in-house*" sembri indebolire la separazione tra i titolari dei codici e gli aderenti ai codici da un lato, e l'organismo di monitoraggio dall'altro. In conformità delle linee guida (punto 65, pagina 24), qualora sia proposto un organismo di monitoraggio interno, il personale, la dirigenza, la responsabilità e le funzioni dovrebbero essere separati dalle altre aree dell'organizzazione dei titolari dei codici. Inoltre l'organismo di monitoraggio, anche se interno, dovrebbe assicurare un livello sufficiente di imparzialità e indipendenza sulla base di un approccio in materia di gestione dei rischi. Di conseguenza il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di eliminare la frase "*dello sponsor del codice di condotta, se l'organismo di monitoraggio è un organismo in-house*" o altrimenti di chiarirla, in linea con le linee guida.
16. Per quanto riguarda i requisiti finanziari (sezione 1.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna), il Comitato riconosce che agli organismi di monitoraggio dovrebbero essere garantite una stabilità finanziaria e risorse necessarie per l'adempimento efficace dei loro compiti. I mezzi tramite i quali un organismo di monitoraggio riceve sostegno finanziario non dovrebbero ledere l'indipendenza con cui l'organismo svolge il proprio compito di monitoraggio dell'osservanza di un codice. Il finanziamento dell'organismo di monitoraggio e la trasparenza di tale finanziamento costituiscono elementi decisivi per la valutazione dell'indipendenza dell'organismo di monitoraggio. Per questo motivo il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di cancellare l'espressione "laddove opportuno" e di sostituire l'espressione "dovrebbero essere garantite" con "devono essere garantite" nella sezione 1.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna.
17. L'articolo 1.4 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna inoltre fa espressamente riferimento a "*casi in cui l'organismo di monitoraggio è un organismo in-house [organismo interno]*". Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Spagna a chiarire che i mezzi di finanziamento non lederanno l'indipendenza dell'organismo di monitoraggio interno.

18. Il Comitato prende atto del requisito che impone all'organismo di monitoraggio di fornire una descrizione delle risorse di cui dispone per far fronte alle proprie responsabilità derivanti da un inadempimento dei propri compiti (sezione 8.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna). Il Comitato tuttavia è del parere che tale requisito potrebbe risultare un onere sproporzionato per le entità di piccole e medie dimensioni, con l'effetto di scoraggiarle dal presentare domanda di accreditamento. A tale proposito il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di attenuare la formulazione di questa sezione facendo riferimento in generale alle responsabilità dell'organismo di monitoraggio.
19. Per quanto riguarda la pubblicazione della relazione sulle attività annuali dell'organismo di monitoraggio (sezione 6.1), il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna, a fini di chiarezza, di specificare le informazioni ritenute pertinenti per la pubblicazione, nonché il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere incluse in tali relazioni.
20. Il Comitato osserva che manca qualsiasi riferimento alla responsabilizzazione come uno dei quattro aspetti in relazione ai quali l'organismo di monitoraggio è tenuto a dimostrare la propria indipendenza. Secondo il parere 9/2019 sul progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo della protezione dei dati austriaca ai sensi dell'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati *"per essere considerato indipendente, l'organismo di monitoraggio dev'essere in grado di dimostrare un approccio 'responsabilizzante' rispetto alle proprie decisioni e azioni"* (punto 24). A tale proposito il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di introdurre l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di dimostrare la propria indipendenza in relazione alla responsabilizzazione. L'autorità di controllo della Spagna dovrebbe chiarire ad esempio quale tipo di prove ci si attende che l'organismo di monitoraggio fornisca a dimostrazione della propria responsabilizzazione. A tale scopo si potrebbero definire i ruoli ricoperti, la struttura decisionale e le procedure di comunicazione, nonché predisporre politiche finalizzate a incrementare la consapevolezza del personale sulle strutture e procedure di governance in uso.

### 2.2.3 CONFLITTO DI INTERESSI

21. Il Comitato prende atto di tutti i requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Spagna volti a dimostrare che l'adempimento dei compiti e delle funzioni dell'organismo di monitoraggio non dà adito a un conflitto di interessi. L'introduzione di cui alla sezione 2 tuttavia non chiarisce sufficientemente quali situazioni possono dare adito a un conflitto di interessi. Il Comitato è del parere che, per motivi pratici, potrebbe essere utile integrare esempi di casi in cui potrebbe insorgere un conflitto di interessi. Una situazione che presenta un conflitto di interessi è ad esempio quella in cui il personale che effettua attività di revisione o adotta decisioni per conto di un organismo di monitoraggio ha precedentemente lavorato per il titolare del codice o per qualsiasi organizzazione aderente al codice. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Spagna ad aggiungere alcuni esempi analoghi a quello illustrato nel presente punto.

### 2.2.4 COMPETENZE

22. Secondo la sezione 3 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Spagna i *"promotori del codice di condotta"* e gli *"sponsor del codice"* (intesi come titolari dei codici) nonché

l'organismo di monitoraggio devono dimostrare che *"la persona incaricata di adottare decisioni dispone delle conoscenze necessarie per quanto riguarda la legislazione e le prassi in materia di protezione dei dati[...]"*. Il Comitato è del parere che il riferimento all'obbligo dei titolari dei codici di dimostrare le competenze dell'organismo di monitoraggio potrebbe essere fuorviante. Tale obbligo infatti potrebbe essere opportuno qualora la domanda di accreditamento fosse presentata da un organismo di monitoraggio interno, mentre nel caso di un organismo di monitoraggio esterno sarebbe l'organismo stesso, al momento di presentare domanda di accreditamento, a dover dimostrare le proprie competenze. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Spagna a cancellare le espressioni *"promotori del codice di condotta"* e *"sponsor del codice"* in modo da fare riferimento agli organismi di monitoraggio sia interni sia esterni.

23. Il Comitato esorta inoltre l'autorità di controllo della Spagna ad allineare il primo punto della presente sezione alle linee guida introducendo un riferimento alle competenze richieste relativamente alla *"[...] legislazione e alle prassi in materia di protezione dei dati nell'ambito delle attività di trattamento del settore [...]"*. Il Comitato esorta infine l'autorità di controllo della Spagna a chiarire il terzo punto di tale sezione specificando che il requisito relativo alle competenze si applica all'organismo di monitoraggio nel suo complesso e non a ogni singolo membro del personale.
24. Come previsto dalle linee guida, tutti i codici devono soddisfare i criteri del meccanismo di monitoraggio (di cui alla sezione 6.4 delle linee guida) dimostrando *"perché le loro proposte di monitoraggio sono adeguate e realizzabili a livello operativo"* (punto 41, pagina 19 delle linee guida). In tale contesto tutti i codici dotati di organismi di monitoraggio dovranno illustrare il livello di competenze di cui i rispettivi organismi di monitoraggio necessitano per svolgere in maniera efficace le attività di monitoraggio relative al codice. La sezione 3.1 del progetto di requisiti per l'accredimento presentato dall'autorità di controllo della Spagna menziona i *"mezzi atti a dimostrare le competenze, conoscenze ed esperienze necessarie"*. Manca qualsiasi riferimento al livello di esperienza richiesto dal codice stesso. Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Spagna ad aggiungere esempi, in modo che le competenze, esperienze e conoscenze richieste in materia di protezione dei dati siano illustrate nel codice stesso.
25. La sezione 3.2 del progetto di requisiti per l'accredimento presentato dall'autorità di controllo della Spagna si limita a fornire una descrizione generale dei requisiti relativi alle competenze. Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Spagna a fornire una descrizione dettagliata dei requisiti relativi alle competenze e a chiarire se siano contemplati i requisiti di cui al punto 69 delle linee guida.
26. Infine, affinché tali requisiti siano requisiti effettivi e non semplici orientamenti, il Comitato esorta l'autorità di controllo della Spagna a riformulare tutti e tre i requisiti in modo che siano introdotti dall'espressione *"l'organismo di monitoraggio deve [...]"*.

#### 2.2.5 PROCEDURE E STRUTTURE CONSOLIDATE

27. Il Comitato osserva che il requisito 5.2 dei requisiti per l'accredimento presentati dall'autorità di controllo della Spagna prevede che le procedure di gestione dei reclami siano trasparenti e facilmente accessibili al pubblico. Il Comitato riconosce che tale formulazione è basata sulle linee guida, tuttavia è del parere che, a fini di chiarezza, i requisiti dovrebbero specificare che cosa si intenda per "pubblico" e se nel termine siano compresi gli aderenti al codice. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Spagna a modificare in tal senso il requisito 5.2.

28. Il Comitato osserva che, tra i fattori da considerare nella valutazione dei dettagli delle procedure finalizzate a monitorare l'osservanza del codice di condotta da parte degli aderenti al codice (sezione 4.1, secondo punto dell'elenco, del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna), il requisito cita il "*numero degli aderenti*". Non è chiaro come la valutazione dell'autorità di controllo della Spagna possa basarsi su questo criterio, considerato che il numero di aderenti al codice potrebbe non essere noto al momento della presentazione della domanda di accreditamento da parte dell'organismo di monitoraggio e potrebbe cambiare notevolmente una volta ottenuto l'accreditamento. Tra detti fattori è citato anche il "*numero di reclami ricevuti*". Per quanto il numero dei reclami possa essere rilevante, è probabile che l'oggetto degli stessi rappresenti un criterio molto più rilevante, eppure non è contemplato. Il Comitato inoltre ritiene che altri elementi, come ad esempio l'oggetto dei reclami, potrebbero essere notevolmente più importanti. A tale proposito il Comitato esorta l'autorità di controllo della Spagna a sostituire il termine "*numero di aderenti*" con "*numero previsto di aderenti e rispettive dimensioni*", nonché a eliminare il riferimento al "*numero*" dei reclami e a utilizzare un'espressione più generica, come ad esempio "*i reclami ricevuti*".

#### 2.2.6 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

29. Per quanto riguarda i reclami riguardanti gli aderenti al codice (sezione 5.2 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna), il Comitato riconosce che i requisiti relativi alla procedura di gestione dei reclami dovrebbero essere fissati a un livello elevato e prevedere tempistiche ragionevoli per la risposta ai reclami. A tale proposito il Comitato osserva che in conformità del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna le procedure di reclamo dovrebbero essere risolte "*entro un termine ragionevole non superiore a tre (3) mesi*". Qualora con il verbo "*risolvere*" l'autorità di controllo della Spagna si riferisca alla decisione finale relativa all'indagine, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di adottare un approccio più flessibile specificando che l'organismo di monitoraggio dovrà trasmettere relazioni sull'avanzamento dell'indagine al reclamante o informarlo dell'esito della stessa entro un termine ragionevole, ad esempio tre mesi. Qualora invece l'autorità di controllo della Spagna si riferisca a un altro tipo di risoluzione, diversa dalla decisione finale relativa all'indagine, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di chiarire a quale tipo di informazioni si riferisca.
30. Il Comitato inoltre prende atto della possibilità di prorogare il termine di tre mesi laddove necessario, tenuto conto delle dimensioni della società sottoposta all'indagine e della difficoltà dell'indagine.
31. Il Comitato osserva che la sezione 5.2, quinto punto dell'elenco, del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna, fa riferimento solo a "*penali*". Secondo il parere del Comitato tale requisito sembra limitare il margine di manovra dell'organismo di monitoraggio per quanto riguarda il tipo di misure che quest'ultimo può adottare. Tali misure inoltre devono essere definite nel codice di condotta, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il Comitato ritiene che con una formulazione più esaustiva sarebbero contemplati anche i rimedi e le misure correttive ed esorta l'autorità di controllo della Spagna a sostituire il termine "*penali*" con "*sanzioni*". Tali misure correttive devono essere definite nel codice di condotta, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati. A fini di chiarezza il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo

della Spagna di introdurre un riferimento all'elenco delle sanzioni definite nel codice di condotta per i casi di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento aderente al codice.

32. Il Comitato osserva che l'autorità di controllo della Spagna, allo scopo di garantire la trasparenza della procedura di gestione dei reclami, stabilisce per l'organismo di monitoraggio l'obbligo di pubblicare le decisioni adottate nell'ambito della procedura di gestione dei reclami (sezione 5.2). La pubblicazione delle decisioni finali potrebbe avere per l'aderente al codice a cui è rivolta la decisione lo stesso effetto di una sanzione accessoria. Il Comitato tuttavia riconosce che fornire informazioni generali sulle azioni adottate dall'organismo di monitoraggio nel caso di una violazione del codice di condotta incrementerebbe la trasparenza. A fini di chiarezza il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Spagna di specificare il tipo di informazioni pertinenti che l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di pubblicare. L'organismo di monitoraggio potrebbe ad esempio pubblicare periodicamente dati statistici sul risultato delle attività di monitoraggio, quali il numero di reclami ricevuti, il tipo di violazioni e le misure correttive emanate.

#### 2.2.7 COMUNICAZIONE CON L'AEPD

33. Il Comitato osserva che non è indicato alcun termine entro il quale l'organismo di monitoraggio dovrebbe informare l'AEPD nel caso di un cambiamento sostanziale (sezione 6.2 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna). Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Spagna di riformulare il requisito in modo che contempli un'opportuna indicazione delle tempistiche previste per la comunicazione all'AEPD. Un cambiamento sostanziale ad esempio deve essere comunicato all'autorità di controllo della Spagna "senza ingiustificato ritardo". Tra i cambiamenti sostanziali che devono essere comunicati all'autorità di controllo rientra anche l'"ambito di applicazione dell'accreditamento" (sezione 6.2, quarto punto dell'elenco). Il Comitato ritiene che l'inclusione di questo elemento sia fuorviante, dal momento che l'organismo di monitoraggio non può cambiare l'ambito di applicazione dell'accreditamento. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Spagna di eliminare il riferimento all'ambito di applicazione dell'accreditamento o in alternativa di chiarirne il significato.
34. Il Comitato osserva che la sezione 6.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna riporta gli elementi che dovrebbero figurare nella comunicazione all'AEPD, le motivazioni della decisione e i criteri su cui si basa la sospensione. Per motivi di chiarezza il Comitato raccomanda di inserire un riferimento anche all'"esclusione".

#### 2.2.8 MECCANISMI DI RIESAME DEI CODICI

35. Il Comitato ritiene che i requisiti di cui alla sezione 7.1 risultino troppo severi e potrebbero comportare standard eccessivi per l'organismo di monitoraggio, con particolare riguardo al terzo e al quarto punto dell'elenco. Dovrebbe essere sufficiente prevedere per l'organismo di monitoraggio l'obbligo di informare il titolare del codice e di raccomandare il riesame dei passaggi pertinenti del codice conformemente alla valutazione. Inoltre tale requisito dovrebbe contemplare la possibilità che le informazioni elencate nello stesso siano fornite non al titolare del codice, ma a qualsiasi altra entità

indicata nel codice di condotta, al fine di accordare ai titolari dei codici un certo margine di manovra nella progettazione della procedura volta a valutare la necessità di una revisione del codice. A tale proposito il Comitato esorta l'autorità di controllo della Spagna a riformulare gli ultimi due punti dell'elenco in modo che risultino meno restrittivi, nonché a includere informazioni sui possibili rimedi alle carenze individuate. Il Comitato ritiene inoltre che dovrebbe essere consentita una maggiore flessibilità e incoraggia l'autorità di controllo della Spagna a prendere in considerazione la possibilità che le informazioni elencate nel requisito siano fornite o al titolare del codice o a qualsiasi altra entità indicata nel codice di condotta, nonché a inserire il riferimento precedentemente indicato.

### 2.2.9 STATUS GIURIDICO

36. La sezione 8.1 del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Spagna fa riferimento alla personalità giuridica dell'organismo di monitoraggio, tuttavia è improbabile che un organismo di monitoraggio interno sia dotato di personalità giuridica. Nei fatti questo requisito impedirebbe a un organismo di monitoraggio interno di presentare domanda di accreditamento. Di conseguenza il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di eliminare il riferimento alla "*personalità giuridica*" al fine di chiarire che gli organismi di monitoraggio interni non sono esclusi.
37. Il Comitato infine osserva che i requisiti e le note esplicative dell'autorità di controllo della Spagna non contengono alcun riferimento a operazioni di subappalto, lasciando quindi libertà di decisione in materia agli organismi di monitoraggio che presentano domanda di accreditamento. Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di chiarire se e a quali termini e condizioni gli organismi di monitoraggio possano ricorrere a subappaltatori e di assicurarsi che tali termini e condizioni siano riportati nelle note esplicative o nell'ordinanza. Nel caso in cui l'autorità di controllo della Spagna dichiari ammesso il subappalto, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di indicare nei requisiti che gli obblighi applicabili all'organismo di monitoraggio si applicano allo stesso modo anche ai subappaltatori.

## 3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

38. Il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo spagnola può comportare un'applicazione non coerente dell'accreditamento degli organismi di monitoraggio, pertanto si rendono necessarie le seguenti modifiche.
39. Per quanto riguarda le *osservazioni generali* il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di:
  1. sostituire "*should*" (dovrebbe/dovrebbero) con "*shall*" o "*must*" (entrambi equivalenti a "deve/devono") in tutto il testo, al fine di garantire l'esecutività dei requisiti.
40. Per quanto riguarda l'*indipendenza* il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di:
  1. chiarire e spiegare, alla sezione 1, come l'organismo di monitoraggio interno può conseguire l'indipendenza;

2. eliminare l'espressione "*dello sponsor del codice di condotta, se l'organismo di monitoraggio è un organismo in-house*" dal requisito 1.1, terzo punto dell'elenco, o altrimenti di chiarirla, in modo che siano rispettati i requisiti di indipendenza e imparzialità definiti nelle linee guida;

3. adeguare la formulazione del requisito 1.3 al fine di garantire che il finanziamento dell'organismo di monitoraggio non ne leda l'indipendenza;

4. attenuare la formulazione del requisito 8.3 facendo riferimento alle responsabilità dell'organismo di monitoraggio in maniera generica, in modo che tale requisito risulti meno oneroso per le entità di piccole e medie dimensioni che presentano domanda di accreditamento;

5. specificare quali informazioni della relazione sulle attività annuali dell'organismo di monitoraggio siano ritenute pertinenti per la pubblicazione, nonché il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere incluse in tali relazioni;

6. introdurre l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di dimostrare la propria indipendenza in relazione alla responsabilizzazione.

41. Per quanto riguarda la *gestione trasparente dei reclami* il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di:

1. adottare un approccio più flessibile nell'ambito del requisito 5.2 riguardo alle tempistiche per la risoluzione dei reclami;

2. inserire riferimenti ai rimedi e alle misure correttive al requisito 5.2;

3. specificare il tipo di informazioni pertinenti che l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di pubblicare in riferimento alle decisioni finali adottate.

42. Per quanto riguarda la *comunicazione con l'AEPD* il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di:

1. riformulare il requisito 6.2 in modo che contempri un'opportuna indicazione delle tempistiche previste per la comunicazione all'AEPD;

2. eliminare il riferimento all'ambito di applicazione dell'accREDITAMENTO o in alternativa chiarirne il significato al requisito 6.2, quarto punto dell'elenco;

3. inserire un riferimento all'"esclusione" al requisito 6.3, per motivi di chiarezza.

43. Per quanto riguarda lo *status giuridico* il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Spagna di:

1. eliminare il riferimento alla "*personalità giuridica*" al requisito 8.1 al fine di chiarire che gli organismi di monitoraggio interni non sono esclusi;

2. chiarire se e a quali termini e condizioni gli organismi di monitoraggio possano ricorrere a subappaltatori e assicurarsi che tali termini e condizioni siano riportati nelle note esplicative o nell'ordinanza, nonché, se il subappalto è ammesso, modificare i requisiti o le note esplicative in modo che gli obblighi applicabili all'organismo di monitoraggio si applichino allo stesso modo anche ai subappaltatori.

## 4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

44. Il presente parere è rivolto all'autorità di controllo spagnola e sarà reso pubblico a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.
45. A norma dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati, entro due settimane dal ricevimento del parere l'autorità di controllo è tenuta a comunicare per via elettronica se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine essa è tenuta a trasmettere il progetto di decisione modificato o, qualora non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere del Comitato, a fornire le pertinenti motivazioni. L'autorità di controllo è tenuta a comunicare la decisione definitiva al Comitato affinché la inserisca nel registro delle decisioni sottoposte al meccanismo di coerenza, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)